

(N. 520-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1949 (V. Stampato N. 371-Urgenza)

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1949

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche
di interesse degli enti locali.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla promulgazione della legge fondamentale sui lavori pubblici, avvenuta nel 1865, seguirono, nel settantennio successivo, numerosi provvedimenti legislativi intesi a finanziare e ad autorizzare contributi da parte dello Stato per la esecuzione dei lavori di interesse delle Provincie, dei Comuni, e degli Enti locali in genere.

Al momento della liberazione, risultate inattuali quelle leggi o esauriti i finanziamenti da esse previsti e urgendo d'altra parte promuovere lavori a sollievo della disoccupazione, si ritenne opportuno ricorrere alle anticipazioni in capitale da parte dello Stato, con stanziamenti straordinari di fondi a sollievo della disoccupazione.

Col provvedimento allora adottato (decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517) lo Stato ha anticipato l'intero ammontare dei lavori in capitale e gli Enti, per conto dei quali lo Stato agiva, hanno assunto l'impegno della restituzione allo Stato in 30 annualità successive, del 50 per cento della spesa effettivamente incontrata, senza corresponsione di interessi.

Conseguenza del provvedimento instaurato fu una sperequazione talvolta notevole, tra Ente e Ente; vi fu chi ebbe troppo e chi ebbe nulla, si riesumarono lavori progettati da decenni e che non si erano mai eseguiti, perchè non si ritennero poi, nè utili nè indispensabili, ecc.

Era ormai tempo di provvedere, in modo organico, a questo settore della pubblica amministrazione e ciò è quanto si propone di raggiungere l'unito disegno di legge, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, il 24 febbraio 1949, alla Camera dei deputati e da questa approvato nella sua seduta del 7 luglio u. s.

L'articolo 1 stabilisce che per tutte le categorie di queste opere, la concessione di concorsi o sussidi dello Stato è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

L'articolo 2 stabilisce la misura del contributo statale per la costruzione o il completamento — di strade per l'allacciamento di abitati isolati alle esistenti reti o alla stazione ferroviaria più vicina — di strade provinciali delle varie categorie — di strade comunali obbligatorie — nonchè per tutte le strade di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal successivo decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877.

L'articolo 3 stabilisce la misura del contributo statale per la costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri, misura che varia dal 2 per cento al 5 per cento ed è maggiore per i comuni di popolazione minore.

L'articolo 4 stabilisce per la costruzione di ospedali il contributo dello Stato in misura crescente del 2 per cento al 4 per cento variabile in senso inverso al variare della popolazione e al variare dei limiti della spesa.

È pure previsto un contributo per l'esecu-

zione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori.

L'articolo 5 stabilisce per l'ampliamento di ospedali, il contributo dello Stato nella misura variabile dall'1,50 per cento al 2,50 per cento.

Gli articoli 6 e 7 si riferiscono al contributo dello Stato e alle modalità di concessione di esso, per la costruzione e l'ampliamento di tubercolosari e preventori.

L'articolo 8 stabilisce le modalità e la misura del contributo statale per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici per asili infantili, scuole elementari, professionali, d'arte, tecniche, industriali, agrarie, nautiche, commerciali e per geometri e per scuole di ogni altro tipo e ordine.

Gli articoli 9 e 10 stabiliscono un contributo statale del 4 per cento e del 4,50 per cento a favore dei Comuni, rispettivamente per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti ed approdi di quarta classe o per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne siano sprovvisti.

È previsto che gli Enti interessati finanzino le opere progettate con mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti di credito o anche con privati. Gli articoli 11, 13, 19 e 23 elencano le norme che regolano questa materia.

La procedura per ottenere il contributo dello Stato, le modalità per l'esecuzione e il collaudo dei lavori, sono regolate dagli articoli 14, 15, 16 e 21, mentre l'articolo 22 stabilisce che l'approvazione dei progetti di detti lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 17 stabilisce le modalità per l'assunzione degli impegni da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro e la loro annuale iscrizione nei rispettivi stati di previsione della spesa.

Lo stesso articolo autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad assumere impegni in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi 1949-50 e 1950-51 e prevede la parte dei detti impegni da assegnarsi all'Italia meridionale e insulare.

L'articolo 18 reca agevolazioni di carattere fiscale per la stipulazione dei contratti di mutuo.

A favore degli Enti locali dell'Italia meridionale e insulare, provvedono le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 1 — nel 3° comma dell'articolo 2 — nell'ultimo comma dell'articolo 3 — nell'articolo 7 — nell'articolo 13.

Le disposizioni a favore degli Enti dell'Italia meridionale e insulare, sono estese, col primo comma dell'articolo 20, ai territori dei Comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex-circondario di Cittaducale.

Col secondo comma dello stesso articolo 20, si era inteso di estendere le stesse disposizioni anche a Comuni situati in zone depresse dell'Italia centrale e meridionale. Ma dopo l'approvazione della Camera, lo stesso Ministero ha chiesto che il giudizio della parificazione di Comuni centro-settentrionali a quelli dell'Italia meridionale e insulare per la concessione delle condizioni di favore previste per questi, non fosse di sua esclusiva responsa-

bilità. Venne perciò concordata con lo stesso Ministero il seguente nuovo testo per il 2° comma dell'articolo 20. « Nel termine di un triennio « dalla data di entrata in vigore della presente « legge il Ministro dei lavori pubblici, di con- « certo col Ministro dell'interno e col Mini- « stro del tesoro, potrà, con proprio decreto « applicare tali disposizioni anche ai Comuni « dell'Italia centrale e settentrionale sugli stan- « ziamenti ad essi riservati, quando la situazione « di tali Comuni possa considerarsi simile a « quella dei Comuni del Mezzogiorno d'Italia ».

Onorevoli Senatori. Il provvedimento che vi viene presentato è semplice, chiaro, di applicazione facile ed è atteso da mesi dagli interessati.

Vi proponiamo di approvarlo col solo emendamento che è stato concordato col Ministero, al fine di renderlo più sollecitamente operante.

BUIZZA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

Gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1° del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolate nonchè delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2° del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 1^a o nella 2^a serie;

3° del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3^a serie;

4° dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Per le strade provinciali non classificate di serie potrà concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 per cento a seconda della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Art. 3.

A favore dei comuni che provvedono alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

1° del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

2° del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;

3° del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti;

4° del 3 per cento ai comuni con più di 30 mila e fino a 150 mila abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle fra-

Art. 3.

Identico.

zioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

Art. 4.

A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dei lavori pubblici, nella seguente misura:

1° del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

2° del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni;

3° del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

Lo stesso contributo di cui al precedente numero 3° può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di lire 500 milioni.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri per conto delle provincie e dei

Art. 4.

Identico.

comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera.

Art. 5.

A favore degli enti di cui al precedente articolo 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

1° del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni;

2° del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 150 milioni;

3° dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni.

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

Art. 6.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni.

Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di lire 100 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre lire 100 milioni.

Art. 7.

Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

1° nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonché per la costruzione di asili infantili;

2° nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

3° nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

4° nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1°, 2° e 3° del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

5° nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1°, 2° e 3°; e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo co-

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

stante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano sprovvisti.

Art. 11.

Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purchè questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'ente interessato.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai 35 anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'ente mutuante dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.

L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del Genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ul-

Art. 11.

Identico.

tima rata in base al certificato di collaudo approvato.

Art. 12.

Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3 — limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento — 4, 5, 6, 8 e 9, è elevato di un punto.

Art. 13.

Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonchè i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli Istituti di credito, di cui all'articolo 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 14.

Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare do-

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

manda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa.

Art. 15.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli, il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione, dando preferenza alle richieste per le opere di prima necessità dei comuni minori.

Art. 16.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonchè la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico degli enti.

Nel caso in cui gli enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo 13.

Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-1951 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 2 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio ripartito come segue:

1° per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2, e delle opere elettriche di cui all'articolo 10, lire 310 milioni di cui 155 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

2° per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, e 7, lire 350 milioni di cui 175 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

3° per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 8, lire 300 milioni di cui 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

4° per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 9, lire 40 milioni di cui 20 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

Gli stanziamenti relativi al primo miliardo, di cui al comma precedente, sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50.

La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, di cui al terzo comma del presente articolo attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-

Art. 17.

Identico.

1950; 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85.

Art. 18.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Art. 20.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

Tali disposizioni sono applicabili anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa, a giudizio del Ministro dei lavori pubblici, considerarsi simile a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro del tesoro, potrà, con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi simile a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 21.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

Art. 22.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 23.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.